

Prot. n. 2017/01325/AM

Trieste, 22 dicembre 2017

Spettabili Imprese iscritte

OGGETTO: Fornitura annuale abiti da lavoro e scarpe antinfortunistiche

Spettabili Imprese,

Con la presente rammentiamo che in applicazione dell'art. 12 "Indumenti di lavoro" dell'Accordo Integrativo Provinciale dd. 11.04.2008 e ottemperando a quanto previsto nello specifico Regolamento Vestiario, entrato in vigore dal 2010, la scrivente provvede all'erogazione di tale servizio sulla scorta delle richieste pervenute dalle imprese.

A tal fine è necessario inoltrare la modulistica disponibile presso i nostri uffici o scaricabile nella sezione Imprese del sito www.cassaedile.ts.it. Il modulo compilato in ogni sua parte deve pervenire alla Cassa Edile entro in **31 gennaio** di ogni anno anche tramite fax.

I lavoratori dovranno ricevere la fornitura entro il 31 marzo di ogni anno.

Per le imprese che si iscriveranno alla Cassa Edile dopo il 31/01 di ogni anno, dovranno formalizzare la propria richiesta entro il mese successivo all'acquisizione dei lavoratori.

Si pone in evidenza (in termini sintetici) che:

- tale fornitura è assolutamente gratuita
- l'art.74 del D.Lgs. 81/2008 riconosce come DPI una parte della fornitura della Cassa Edile ovvero "le scarpe antinfortunistiche ed il giubbotto invernale". Nella fattispecie, infatti, le calzature antinfortunistiche sono dei mezzi di prevenzione per gli arti inferiori dei lavoratori e vengono inseriti tra i Dispositivi di Protezione Individuale che, all'art. 74, c. 1 D.Lgs. 81/2008 vengono così definiti: "*...qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro...*".

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la sig.ra Chiarandini (tel. 040.2822445, achiarandini@cassaedile.ts.it).

Cordiali saluti.

Il Direttore
(dott. Armando Marcucci)

